

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 810

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

*Presentata il 13 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'enorme sgo-  
mento e dolore provocato dalle vicende di  
cronaca che coinvolgono i bambini mette  
in evidenza ancora una volta il gravissimo  
problema della difesa di questa parte più  
debole della popolazione.

L'efficacia di una risposta legislativa  
basata esclusivamente su gravi sanzioni  
penali nei confronti di coloro che com-  
mettono abusi sui minori appare di assai  
dubbia efficacia.

Lo Stato non può pensare di sanare  
una così ampia ferita soltanto attraverso il  
ricorso a leggi di emergenza nate sull'onda  
emotiva di fatti sconvolgenti; né il codice  
penale può essere considerato strumento  
idoneo a curare mali sociali.

Occorre soprattutto che vengano pen-  
sate ed attuate delle soluzioni preventive.

È noto che i problemi legati al disagio  
dell'infanzia e della adolescenza riman-  
gono molto spesso sopiti ed allo stato  
latente e si manifestano solo al momento  
dell'esplosione più drammatica del males-

sere. La famiglia è il più delle volte  
impreparata e talvolta assente. Ecco allora  
che un ruolo essenziale deve essere svolto  
dalle scuole, poiché l'ambiente scolastico  
costituisce il vero primo filtro per il mi-  
nore fra la famiglia ed il mondo esterno,  
e poiché è attraverso il comportamento  
che il minore tiene a scuola che spesso  
possono essere individuati i sintomi preoc-  
cupanti di malessere.

Gli insegnanti non hanno spesso la com-  
petenza professionale idonea per poter in-  
terpretare i messaggi che il minore lancia.

Occorre perciò che in ogni scuola sia  
prevista la presenza fissa di uno psicologo e  
di un pedagogo, i quali abbiano il compito  
di monitorare la situazione psicologica de-  
gli allievi attraverso colloqui, esami di com-  
ponenti, di disegni, di comportamenti.

La individuazione di casi anomali deve  
essere segnalata ad un apposito organismo  
istituito presso ogni distretto scolastico,  
composto da un'equipe di psicologi e neu-  
ropsichiatri infantili.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

## ART. 2.

1. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

## ART. 3.

1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui all'articolo 1.

